



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III Sezione Civile

Piano del Consumatore n. 14/2019

Il Giudice dott.ssa Maria Grazia Lamonica,
esaminato il piano del consumatore depositato nell'interesse di Alessio Cavallo (c.f. CVLLSS72L25F839B), per come integrato in data 3 marzo 2020 (depositato in via cartacea agli atti del fascicolo in data 3.3.2020 ed a mezzo deposito telematico del 7.09.2020),
letta la relazione depositata dall'OCC ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012, per come integrata in data 3 marzo 2020,
vista la documentazione allegata in atti,
lette le osservazioni depositate nell'interesse della ViViBanca S.p.A. in data 17.06.2020,
osserva quanto segue,

Fatto e diritto

L'istante, Alessio Cavallo, rappresenta la sussistenza, alla data di deposito del piano del consumatore per come integrato in corso di procedimento (3.03.3020), di un'esposizione debitoria complessivamente pari ad euro 95.382,89, così distinta per ogni singolo creditore:

1. euro 25.372,57 al chirografo in favore di ViviBanca S.p.A.;
2. euro 15.177,86 al chirografo in favore di Banca IFIS (cessione Findomestic);
3. euro 34.588,25 al chirografo in favore di Banca IFIS (cessione Agos);
4. euro 16.590,00 in favore di Santander Axa;
5. euro 3.654,21 in favore di Banca IFIS (cessione Barclays);

A questi importi deve essere aggiunto il complessivo importo di euro 6.068,00 per il pagamento della spesa in prededuzione relative al compenso dell'OCC.

Il ricorrente rappresenta di essere nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni sopra indicate sussistendo un forte squilibrio tra il reddito disponibile e gli impegni finanziari assunti.

In particolare, Cavallo Alessio rappresenta che il suo nucleo familiare si compone di 4 persone: Cavallo Alessio (ricorrente, unico percettore di reddito), Daniele Carolina (moglie del ricorrente,



casalinga), Cavallo Oreste (figlio) e Cavallo Gabriele (figlio) e che le spese mensili necessarie al sostentamento della famiglia ammontano ad euro 1161,00 mensili.

A fronte di tali spese mensili il ricorrente deduce di essere titolare di uno stipendio medio mensile di euro 1688,00, dal quale viene trattenuta mensilmente la somma di euro 739,50, per il pagamento dei debiti sopra indicati, e pertanto di essere in sovraindebitamento.

A fronte, dunque, della complessiva debitoria di euro 95.382,89 al chirografo e di euro 6086,00 in prededuzione, il ricorrente con il presente piano del consumatore propone il pagamento del credito in prededuzione nella misura del 100% nei primi 12 mesi dall'omologa del piano e dei crediti chirografari nella misura del 30% (per un totale di euro 28.614,87) che sarà corrisposto in n. 54,30 rate mensili di euro 527,00, a decorrere dal mese successivo a quello di soddisfazione del credito in prededuzione, da ripartire tra i creditori secondo quanto indicato nell'integrazione al piano depositata in data 3.3.2020 (cfr. pag 7).

Alla detta proposta di piano del consumatore, in data 3 marzo 2020, il ricorrente ha allegato relazione particolareggiata redatta dall'OCC, dott.ssa Giuseppina Russo, con i contenuti richiesti dall'art. 9 comma 3 bis l. 3/2012, tra cui, in particolare, oltre all'indicazione della cause dell'indebitamento e delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il giudizio sulla fattibilità e convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Risultano depositate, in data 17.06.2020, osservazioni da parte della ViViBanca S.p.A.

Il Tribunale rileva in primo luogo che sussiste il dedotto squilibrio tra entrate ed uscite mensili inerenti il mantenimento del nucleo familiare e le obbligazioni assunte.

Infatti dalla documentazione prodotta e dalla relazione resa dall'OCC è emerso che il ricorrente è titolare di stipendio mensile di euro 1688,00, che, al netto della trattenuta mensile di euro 739,50 operata sulla busta per far fronte alla debitoria sussistente in capo al ricorrente, si riduce ad euro 948,50 che risultano insufficienti a far fronte alle spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare, pari a circa 1161,00 mensili.

Al riguardo va rilevato che, per come dichiarato dall'OCC, il nucleo familiare dell'odierno ricorrente conta sul solo reddito lavorativo di quest'ultimo, che oltretutto risulta proprietario esclusivamente di un'autovettura modello Fiat Panda, immatricolata nel 2008, di scarso valore commerciale.

Ne discende che è indubbio che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento.



A fronte del rilevato squilibrio economico, il Tribunale rileva inoltre che sussiste in capo al ricorrente il requisito della meritevolezza all'omologa del piano del consumatore proposto, per come richiesto dalla normativa di riferimento.

Invero, il Giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012 " *che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali* ".

Alla luce di quanto verificato dall'OCC è dato evincere che l'attuale indebitamento è da attribuirsi all'aggravamento delle condizioni di salute del sig. Cavallo, manifestatosi nell'anno 2015, allorquando a seguito della diagnosi di diabete mellito il ricorrente, seppur idoneo al lavoro, è stato riconosciuto inidoneo alle turnazioni, al lavoro straordinario e notturno.

Tanto ha determinato una riduzione di circa 500,00 euro dello stipendio mensile del sig. Cavallo, che all'epoca ammontava ad euro 2000,00, ed un aumento delle spese mediche mensili con la conseguente difficoltà economica per il ricorrente di sostenere il rateizzo dei finanziamenti all'epoca in corso con la Agos S.p.A. e con la Findomestic S.p.A., sino ad allora onorati regolarmente, e la necessità per far fronte alle spese necessarie per il sostentamento della famiglia, composta oltre che dal ricorrente dalla di lui coniuge casalinga e da due figli non economicamente autosufficienti, di ricorrere ad ulteriori finanziamenti.

L'indebitamento, pertanto, alla luce dei rilievi effettuati, non può in alcun modo esser qualificato come colpevole e porta ad escludere un atteggiamento poco oculato del debitore.

Sussiste pertanto il requisito della meritevolezza prevista dalla legge.

Va poi osservato che, a fronte del piano proposto, risultano infondate le censure avanzate dal creditore ViviBanca S.p.A. con le osservazioni depositate in atti in data 17 giugno 2020.

Va infatti in primo luogo rigettata la doglianza inerente l'opponibilità della cessione del quinto alla procedura di sovraindebitamento.

Sul punto basti rilevare che la cessione del quinto dello stipendio opera il trasferimento di un credito futuro, che esplica un'efficacia eminentemente obbligatoria, per come più volte rappresentato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 551/2012)

Finchè il credito non diviene esigibile, cessioni, delegazioni ed assegnazioni di somme stipendiali concretizzano dunque una semplice garanzia della restituzione dell'importo dovuto. Prima della maturazione del diritto alla retribuzione, la titolarità della somma rimane in capo al dipendente, che non può dunque che disporre nella procedura concorsuale intrapresa, atteso che i beni che fanno capo al debitore sono inevitabilmente destinati alla soddisfazione dei creditori anteriori nel rispetto



della *par condicio*, che coinvolge tutti i creditori anteriori e postula il pieno ossequio al disposto dell'art. 2741 c.c.

Ne discende dunque che risultano inopponibili alla proposta di piano del consumatore le trattenute per cessione del quinto e per delega di pagamento, nonché le assegnazioni ai creditori pignoranti di quote della retribuzione, dovendo tutti creditori, per la parte di credito che risulta impagata, essere soddisfatti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

Da quanto detto discende altresì l'infondatezza della doglianza sollevata dalla ViViBanca S.p.A. in merito all'errata qualificazione del proprio credito come chirografario, non rilevando in questa sede la natura del credito ceduto ma l'originaria natura chirografaria del debito da finanziamento gravante in capo al ricorrente.

Risulta oltretutto irrilevante la precisazione del credito operata dalla ViviBanca S.p.A. nelle dette osservazioni (in particolare, ViViBanca S.p.A. ha dedotto l'ammontare del debito alla somma di euro 23.855,13 alla data 22.11.2019), atteso che il piano del consumatore, per come integrato in data 3.03.2020, tiene conto del capitale residuo alla data del 29.02.2020 per come suffragato dalle risultanze del piano di ammortamento allegato in atti.

Sul punto va altresì rilevato che all'esito del deposito telematico (avvenuta in data 7.09.2020) e della comunicazione dell'integrazione del piano del consumatore, la ViviBanca S.p.A. non ha partecipato all'udienza dell'8.10.2020, sebbene ritualmente convocata, e nulla ha ulteriormente precisato in merito all'ammontare del proprio credito nelle note scritte depositate in atti in data 5.10.2020.

Va poi osservato, che il piano come proposto è stato attestato dall'Organismo di Composizione della Crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, anche in ordine, all'alternativa liquidatoria.

Va al riguardo rilevato che il piano del consumatore assicura il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 30% del *quantum* dovuto alla data di deposito dell'integrazione al piano, avvenuta in data 3.03.2020.

Non essendo state formulate specifiche contestazioni da parte dei creditori in merito alla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria - ad eccezione di quelle formulate dalla Vivibanca S.p.A. e poc'anzi rigettate - si deve ritenere assorbito l'esame di tale profilo.

Per quel che attiene poi alla capacità del ricorrente di sostenere l'impegno economico previsto nel piano, si rappresenta, per come sottolineato anche dall'OCC, che allo stato il sig. Cavallo è titolare del reddito mensile da lavoro a tempo indeterminato di euro 1688,00. Per cui potendo dalla data di



omologa del piano il ricorrente usufruire dell'intero importo di tale busta paga - venendo meno per quanto sopra indicato le assegnazioni ai creditori pignoranti del quinto della retribuzione ma altresì le trattenute per cessione del quinto e per delega di pagamento- ne discende, a fronte di necessità familiari per euro 1160,00, la sostenibilità del piano proposto, fondato su rate mensili dell'importo di euro 570,00.

La proposta è in linea con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con l'età della parte proponente il piano, con la sua prospettiva di vita e condizione economica.

Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore predisposto dal ricorrente.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto nell'interesse del sig. Cavallo Alessio, per come integrato in data 3.3.2020;
- dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.
- dispone che il presente provvedimento sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del Tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 12.10.2020

Il Giudice

Dott.ssa Maria Grazia Lamonica

